


1945

Conto Corrente con la Posta

Anno 85° - Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Giovedì 4 Gennaio 1945 - XXIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGE LEGGI

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale d'Italia » è di L. 4. per gli annunci giudiziari e di L. 6. per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifra dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 30 per gli annunci giudiziari e di L. 30 per gli altri annunci.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 8. o su carta uso bollo per quelli che in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annuncio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 33 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei rigi sarà ottenuto moltiplicandolo per 1,25 il numero dei rigi e degli spazi di

rigi occupati dal testo, escluso, non s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini saranno pubblicati nel fascicolo della Gazzetta Ufficiale d'Italia del giorno d'uscita, immediatamente successivo alla ricezione.

Agli affitti del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 o/o.

Inoltre, agli affitti della legge sulla tassa di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dall'1,80 o/o comprensiva della tassa di bollo per quietanza o del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

CAMBIO TITOLAZ. MINISTERI X SOCIALIZZAZ. AVVERTENZE DL 2 del 19.1.1945

STESSA DATA G. U. 3 DEL 18.1.1945 G. U. 19.1.1945 pag. 76
E DECRETO L. 2 del 19.1.1945

★ La quota di abbonamento alla « GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA » per l'anno 1945 deve essere versata anticipatamente sul c/c postale n° 17/14554 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Brescia. A tergo del certificato di allibramento devono essere riportati con chiarezza: l'indirizzo ed il numero della fascetta del 1944.

★ I prezzi di abbonamento per il 1945 sono i seguenti:

Parte 1°	L. 100
Parte 2°	» 60
Bollettino delle Estrazioni (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle ecc.).	» 50

★ La spedizione dei fascicoli viene effettuata, (sia pure a gruppi di puntate da 2 a 5 copie) con assoluta regolarità a tutti indistintamente gli abbonati. Eventuali discontinuità, disguidi ecc. sono dovuti esclusivamente alle attuali difficoltà dei trasporti. I fascicoli disguidati della « Gazzetta Ufficiale », potranno essere rispediti soltanto a seguito di pagamento anticipato in ragione di L. 2 la copia.

pag. 1 di 2

del 0,45% fino ad un importo di cento milioni;
del 0,30% sull'importo eccedente i cento milioni e non-
200 milioni;
del 0,15% sull'importo eccedente i duecento milioni.

Art. 4.

L'art. 14 della convenzione sopracitata è modificato come segue:

« La presente convenzione, ove non venga disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro anno ».

P. C. 310, 1° dicembre 1944-XXIII.

Il Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane: ENRICO MASELLI

Il Direttore Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari: VINCENZO ROGARI

DECRETO LEGISLATIVO 19 Gennaio 1945-XXIII, n. 2.

Istituzione del Ministero del Lavoro e sue attribuzioni, costituzione presso di esso di un Sottosegretariato di Stato per i prezzi, soppressione dei Commissariati Nazionali del Lavoro e dei Prezzi, variazione delle denominazioni del Ministero della Economia corporativa in quella di Ministero della Produzione Industriale/dell'Agricoltura e Foreste in quello di Ministero della Produzione Agricola e Forestale.

I. DUCE.

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche in materia di organizzazione e funzionamento delle amministrazioni dello Stato, modificato per effetto del decreto legislativo 15 dicembre 1943-XXII n. 335;

Visto il decreto legge 10 luglio 1924-II n. 1100, art. 2, nel quale sono determinate le attribuzioni dei sottosegretari di Stato;

Visto il decreto 12-12-1929-VII n. 1601-col quale fu istituito il Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

Visto il decreto Ministeriale 6-1-1944-XXII, n. 84, col quale fu istituito il Ministero dell'Economia Corporativa;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 1944-XXII, n. 603 e 31 dicembre 1944-XXIII, col quale è stato attribuito al Commissario della Confederazione generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti la liquidazione delle Confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla istituzione del Ministero del Lavoro e di un Sottosegretariato di Stato per i prezzi, presso di esso, sopprimendo contemporaneamente il Commissariato nazionale del lavoro istituito con decreto legislativo 7 dicembre 1943-XXII n. 843; ritenuta la necessità di istituire i Ministeri della produzione industriale e della produzione agricola; attribuendo al primo di essi alcuni servizi che attualmente appartengono al Ministero dell'Economia Corporativa e al secondo alcuni servizi attualmente appartenenti al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il Ministero del Lavoro ed è istituito presso di esso un Sottosegretariato di Stato per i prezzi; rimanendo contemporaneamente soppresso il Commissariato nazionale

del Lavoro di cui al decreto legislativo 7 dicembre 1943-XXII n. 843 e il Commissariato nazionale dei prezzi di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1943-XXII, n. 833.

Art. 2.

Le materie che erano di competenza del Commissariato del Lavoro, a termine degli articoli 2, 3, 7 e 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1943-XXII n. 843, sono attribuite alla competenza del Ministero del Lavoro.

Art. 3.

Le intese che nelle materie di cui agli articoli 4, 5, 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1943-XXII n. 843 dovevano intervenire con il Commissariato Nazionale del Lavoro, saranno prese con il Ministero del Lavoro.

Art. 4.

Le materie contenute negli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 6 dicembre 1943-XXII n. 833, che erano attribuite al Commissariato dei Prezzi, sono attribuite alla competenza del Ministero del Lavoro che potrà provvedervi a mezzo del Sottosegretariato di Stato per i prezzi.

Art. 5.

Sono attribuiti alla competenza del Ministero del Lavoro i servizi che erano sinora di competenza del Ministero dell'Economia Corporativa, concernenti il lavoro e la previdenza, nonché le funzioni degli organi sindacali e corporativi.

Art. 6.

Il Ministero dell'Economia Corporativa assume la denominazione di Ministero per la produzione industriale ed è costituito dai servizi dell'industria, delle miniere o della metallurgia, del commercio e delle assicurazioni private e dei consumi industriali, che hanno finora costituito rispettivamente materia delle relative direzioni generali.

Art. 7.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste assume la denominazione di Ministero per la produzione agricola e forestale ed è costituito dai servizi della produzione agricola, dai servizi tecnici dell'agricoltura, da quelli dell'alimentazione, dai servizi della bonifica della colonizzazione, da quelli dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali e della G. N. R. della Montagna e delle Foreste, servizi che hanno costituito finora rispettivamente materia delle relative direzioni generali.

Art. 8.

Con successivi provvedimenti del Capo del Governo sarà provveduto, su proposta dei ministri interessati, all'integrazione dell'organizzazione dei singoli Ministeri suddetti, per quanto attiene ai servizi di carattere generale e a quelli di carattere particolare che siano connessi con le materie rientranti nella competenza di ciascuno di essi.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto il quale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, 19 gennaio 1945-XXIII.

MUSSOLINI

V.º Il Guardasigilli: PISENTI

COCO LUIGI, direttore agg.

BARTESAGHI ANTONIO, gerente

Istituto Poligrafico dello Stato

Aut. 1000

ARCHIVIO REPUBBLICA SOCIALE

POTREBBE ESSERE UTILE PER EVENTUALI RICERCHE
C/O ARCHIVIO STATO CENTRALE-ROMA

PER LA CORRISPONDENZA SI DOVRANNO USARE I SEGUENTI INDIRIZZI
CONVENZIONALI:

POSTE DA CAMPO


- 704 - P.F.R.
- 707 - Comando Generale Guardia Nazionale Repubblicana
- 709 - Comando Milizia Nazionale Postelegrafica e Ferroviaria
- 711 - Opera Nazionale Balilla (~~Segreteria Generale~~)
- 713 - (Segreteria Particolare DEL DUCE
(Sottosegretariato Presidenza del Consiglio dei Ministri
- 717 - Segretario Generale dell'Esercito

POSTE CIVILI

- 305 - Ministero Affari Esteri
- 307 - Ministero dell'Interno (indicare nell'indirizzo la Direzione alla quale è diretta la posta)
- 309 - Ministero della Giustizia
- 316 - Ministero delle Finanze
- 320 - Ministero delle Forze Armate
- 324 - Sottosegretariato di Stato per la Marina
- 328 - Sottosegretariato di Stato per l'Aeronautica
- 332 - Ministero Educazione Nazionale
- 335 - Ministero Lavori Pubblici
- 340 - Ministero Africa Italiana
- 344 - Ministero Agricoltura e Foreste
- 350 - Ministero Comunicazioni
- 353 - Ministero Economia Corporativa
- 361 - Ministero Cultura Popolare
- 370 - Commissariato Nazionale dei Prezzi

DRŽAVNI ARHIV
U PAZINU (2)

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature